



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. n. 75

OGGETTO: Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100.

L'anno **duemila ventitré** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **11.45** e seguenti, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A
1	CURCURUTO GIOVANNI (Presidente C.C.)	*	
2	LAMPO LUCIANA (Vice Presidente C.C.)	*	
3	SCARCELLA MARIA VERA		*
4	MANGANARO ANGELO		*
5	SPADARO FRANCESCA		*
6	PINO SALVATORE AGOSTINO ROSARIO	*	
7	FOTI CAROLINA	*	
8	FINOCCHIO MARCO	*	
9	TRIMARCHI PIETRO	*	
10	GASCO ROSARIA GIOVANNA	*	
11	CARNABUCI GIUSEPPE	*	
12	RIGANO FRANCESCO		*

Assegnati	n. 12
In carica	n. 12

Presenti	n. 08
Assenti	n. 04

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri:
//

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l'Ing. **Curcuruto Giovanni** nella qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina**.

Sono presenti per la **Giunta Comunale**, ai sensi del 3° comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, il **Sindaco Dott. Francilia Matteo Giuseppe** e l'**Assessore Avv. Mercurio Daniela**.

Sono presenti i dipendenti: //

Il Presidente del Consiglio comunale Ing. Curcuruto Giovanni dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione: *"Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100"*. Precisa di seguito che non procede a dare lettura alla proposta di deliberazione in quanto la stessa, unitamente agli allegati, è stata già tramessa via pec a tutti i consiglieri comunali.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 08 - VOTI FAVOREVOLI N. 08 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta ha reso il parere favorevole il Revisore dei Conti;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100"*.



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL 15.12.2023

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;*
 - *ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha

provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e

soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la deliberazione consiliare n. 74 del 27.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2019 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 66 del 30.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2023 le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione in esito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022;

Dato atto altresì che entro il 31 dicembre 2023 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il

potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347 ter comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2473 quater codice civile;

Accertato che alla data del 31.12.2022 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a. – quota di partecipazione detenuta: 0,69 %;**
- **Società ATO ME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente: 4,49 %;**
- **Peloritani s.p.a. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 2 %;**
- **Società Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente:1,38 %;**
- **Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11 %;**

Viste le note trasmesse dalle seguenti società:

- prot.n. 13361 del 22.11.2023 della Società Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl;
- prot. n. 13808 del 01.12.2023 della SRR Messina Area Metropolitana di Messina;
- prot.n. 13465 del 24.11.2023 della Peloritani s.p.a.;
- prot.n.235 A.E.F. del 15.12.2023 della Società ATO ME4;

Visto l'esito della revisione periodica effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno, in quanto:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) - C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;
- la Società ATO ME4 è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Peloritani s.p.a. è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl ed il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. comportano una partecipazione societaria molto esigua e la relativa dismissione priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti;

Preso atto che i dati di cui alle schede di rilevazione trasmesse si riferiscono all'esercizio finanziario 2022, fatta eccezione per i dati di cui alla scheda di rilevazione trasmessa dalla Società ATO ME4 S.P.A. in liquidazione che si riferiscono all'esercizio finanziario 2019 in quanto il bilancio di previsione dell'anno 2020 e dell'anno 2021 non sono stati ancora approvati dalla medesima Società;

Considerata l'imminente scadenza della revisione periodica delle società partecipate e non essendo pervenuta ancora all'ente la scheda di rilevazione della società consortile Taormina Etna A.R.L.;

Preso atto che l'ente con pec protocollata al n. 14401 del 15/12/2022 ha diffidato la succitata Società Consortile stessa al rilascio della relativa scheda;

Considerato che, pertanto, in caso di mancata presentazione della stessa scheda, questo Ente procederà comunque alla ricognizione senza la stessa, considerata la scadenza del termine del 31.12.2023,

segnalando la mancata presentazione sulla relativa piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute del Comune alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società di cui all'allegato A;

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di non rilevare dalla suddetta ricognizione ordinaria la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante la inesistenza delle condizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;


Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;


Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016.

Il proponente

L'Assessore Avv. Daniela Mercurio







COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 66 DEL 15/12/2023

CON OGGETTO

REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100


Il responsabile dell'area Area Economica - Finanziaria

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

FURCI SICULO LI, 15/12/2023

Il Responsabile dell'Area

Rag. Isabella Ferrara





COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLAIO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

PER LA PROPOSTA N. 66 DEL 15/12/2023

CON OGGETTO

**REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2022 DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175,
COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100**

Il responsabile dell'area Economica-finanziaria
ESPRIME

- Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole
- La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione della stessa non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse. Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:


Cig	Anno	Imp/Sub	Capitolo	Art	Importo


Si verifica altresì il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

FURCI SICULO LI, 15/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag.ra Antonella Bongiorno

Il Responsabile dell'Area
Rag.ra Isabella Ferrara





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Il Presidente
F.to Ing. Curcuruto Giovanni

Il Consigliere Anziano
F.to Rag. Lampo Luciana

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Minissale Giuseppina

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo, il 03.01.2024

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica che, la presente deliberazione

-è..... pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L. 18.06.09, n. 69 s.m.i.).
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal.....al..... con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)

Il Responsabile del procedimento

Lì, _____

Il Responsabile del sito istituzionale

Lì, _____

Il Segretario Comunale

Lì, _____

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. R. 44/ 91.

Lì, _____

Il Segretario Comunale _____

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segretario Comunale

Lì, _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

_____ in data _____

Il dipendente incaricato